

(N. 771)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1954 (V. Stampato N. 612)

d'iniziativa del Deputato SCALIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 OTTOBRE 1954

Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti già addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.